DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 15

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

E' istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo nonche' la misura del contributo, i casi, le modalita' ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attivita' del fondo stesso. L'adesione al fondo e' obbligatoria per le societa' di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo e' stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo e' condizionato alla dichiarazione di insolvenza. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresi' essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione dovuto al fondo stesso da parte delle medesime societa'.(2)

Versione in vigore dal 30 ottobre 1994, non più in vigore dal 1 settembre 1996 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	I — Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 29 agosto 1994, n. 516 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il presente articolo si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-15-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-24-febbraio-1998-n-58/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it